

proposta di legge n. 423

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 giugno 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38
“RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”

Signori consiglieri,

l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), ai commi 3 e 4, recita:

“3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.”.

L'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, ai commi 3, 4 e 5 prevede che:

“3. I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato agli ERSU.

4. Gli ERSU subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.”.

Al fine di semplificare i rapporti tra gli enti coinvolti, evitando duplicazioni di competenze e iter procedurali onerosi per la pubblica amministrazione, con la presente modifica si propone di riformare l'articolo 18 consentendo agli ERSU di stipulare direttamente le convenzioni con lo Stato e le università per l'uso dei beni immobili delle stesse università e del materiale mobile in essi esistente.

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta sostituisce il comma 3 dell'articolo 18 fissando che i beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso direttamente dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.

Il comma 2 sostituisce il comma 4 stabilendo che gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

Il comma 3 va conseguentemente a modificare il comma 5 sopprimendo le parole “dalla Regione” fissando così che: “Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.”.

L'articolo 2 contiene la norma transitoria utile a consentire che i rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai beni di cui all'articolo 18, continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“3. I beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: “dalla Regione” sono soppresse.

Art. 2

(Norme transitorie e finali)

1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all'articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti dirigenti dei Servizi "Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione" e "Risorse finanziarie e politiche comunitarie"

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Attività produttive, lavoro, turismo, cultura
e internazionalizzazione
(Raimondo Orsetti)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)